

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMMISSIONE FEDERALE AGENTI SPORTIVI

COMUNICATO UFFICIALE N. 3 CFAS 2025/2026

Si dà atto che la Commissione Federale Agenti Sportivi, con riferimento all'udienza relativa al procedimento n. 3/25-26 cfas, tenutasi in Roma in data 15 giugno 2026, ha adottato la seguente decisione:

COLLEGIO

Prof. Avv. Francesco Cardarelli (Presidente), Prof. Maria Pia Pignalosa (Componente Istruttore),
Avv. Mario Assennato (Componente).

PREMESSO CHE

con provvedimento di avvio del procedimento 3/25-26 del 19 marzo 2026, protocollo n. 24542/SS 25-26, il Presidente della Commissione Federale Agenti Sportivi, comunicava l'iscrizione nell'apposito Registro delle notizie di illecito avente ad oggetto "Presunti comportamenti disciplinarmente rilevanti dell'agente sportivo domiciliato Vincenzo Raiola che avrebbe sottoscritto, con il calciatore Njie Alieu Badara, un mandato di rappresentanza in difetto di iscrizione al Registro Nazionale del CONI" e provvedeva alla formazione del Collegio giudicante e alla fissazione della riunione preliminare per la data del 4 maggio 2026, ai sensi dell'art 26 comma 1, lett. b), del Regolamento Disciplinare F.I.G.C. Agenti Sportivi, con trasmissione degli atti allo stesso Agente;

- dall'esame degli atti, è emersa la seguente condotta:

alla data di sottoscrizione del contratto di mandato in data 22 gennaio 2026, tra il calciatore Njie Alieu Badara e l'agente sportivo Vincenzo Raiola e da quest'ultimo depositato a mezzo PEC presso la Segreteria della Commissione Federale Agenti Sportivi in data 23 gennaio 2026,

l'agente sportivo Vincenzo Raiola non risultava iscritto al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi CONI;

- l'incolpato a mezzo del suo rappresentante, Avv. Annalisa Roseti, ha trasmesso memoria difensiva e documentazione comprovante che al momento della sottoscrizione del mandato in data 22 gennaio 2026, l'incolpato era persuaso di aver adempiuto correttamente a tutti gli obblighi richiesti avendo conseguito l'iscrizione presso la F.I.G.C. e avendo attivato, tramite professionista qualificato, la procedura di iscrizione presso il CONI e solo in data 23 gennaio 2026 veniva informato dal professionista dell'errore in cui era incorso, dettagliatamente descritto in atti;

- dagli atti del procedimento emergeva chiaramente che il mandato di cui al capo di incolpazione è stato stipulato e depositato dall'agente, in assenza della iscrizione al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi CONI;

- alla riunione preliminare del 4 maggio 2026 veniva pertanto formulato il seguente capo di incolpazione: *“presunta violazione dell'art. 21, comma 7, Regolamento Agenti Sportivi F.I.G.C., nonché degli artt. 3, 6, Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi F.I.G.C. (letti alla luce della Circolare attuativa CONI in materia di annotazione) per avere l'agente sportivo Vincenzo Raiola, in data 22 gennaio 2026, sottoscritto con il calciatore Njie Alieu Badara, un mandato di rappresentanza depositato in data 23 gennaio 2026, in assenza di iscrizione al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi CONI”* e veniva fissata l'udienza di discussione alla data del 15 giugno 2026 in modalità telematica;

- all'udienza del 15 giugno 2026 compariva l'Avvocato Annalisa Roseti nella qualità di difensore dell'incolpato Vincenzo Raiola, la quale, rimettendosi alla memoria difensiva depositata, evidenziava la buona fede e la diligenza del proprio assistito, sottolineava come la iscrizione al Registro Nazionale non si era perfezionata a causa di un errore imputabile al professionista incaricato dal Sig. Vincenzo Raiola di curare l'iter amministrativo di iscrizione, e rappresentava infine che l'irregolarità contestata all'incolpato ha avuto carattere transitorio, essendosi protratta per un arco temporale estremamente limitato e circoscritto a pochi giorni, senza determinare alcuna situazione di stabile o protratta inosservanza della disciplina di riferimento.

CONSIDERATO CHE

- la *ratio* del quadro sanzionatorio generale è volto ad evitare che soggetti operanti al di fuori dell'ordinamento sportivo compiano intenzionalmente atti o attività riservate alla professione regolamentare di Agente Sportivo, con conseguente pregiudizio nei confronti dell'intero sistema calcistico;
- per espressa previsione di legge (artt. 3, commi 2 e 4, comma 1 d.lgs. n. 37/2021) e corrispondenti disposizioni regolamentari, l'attività di Agente Sportivo deve essere esercitata esclusivamente da soggetti iscritti nel Registro Nazionale C.O.N.I. e nel Registro Federale della specialità prescelta, pena la nullità del mandato stipulato, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del cit. D.lgs., nonché l'applicazione di sanzioni disciplinari e/o di rilievo penale (art. 348 c.p.);
- dette regole sono specificamente disciplinate in ambito F.I.G.C., dall'art. 21, comma 7, Regolamento Agenti Sportivi F.I.G.C., nonché dagli artt. 3, commi 1, 3 e 6 del relativo Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi F.I.G.C. già indicati nel capo di incolpazione;
- la condotta tenuta dal Sig. Vincenzo Raiola integra la fattispecie descritta dall'art. 21, comma 7 del Regolamento Agenti Sportivi F.I.G.C.;
 - ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi la sanzione deve essere commisurata, tra gli altri elementi, alla gravità del fatto e al grado di colpa;
 - l'affidamento ad un professionista dello svolgimento di pratiche amministrative, come l'iscrizione nel Registro Nazionale, non esonera il cliente da qualsiasi dovere di vigilanza e controllo, avendo il cliente l'onere di informarsi sullo svolgimento della pratica, ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
- che alla luce delle chiare emergenze documentali, la condotta omissiva ascritta all'incolpato appare sufficientemente provata;

RITENUTO CHE

- la responsabilità dell'incolpato risulta attenuata, in ragione della regolare iscrizione al Registro Federale degli Agenti Sportivi F.I.G.C., e del possesso dei requisiti sostanziali necessari per il rinnovo della iscrizione al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi CONI, risultando, pertanto, il difetto, al momento della sottoscrizione del mandato, della sola iscrizione nel Registro Nazionale;
- codesta Commissione con Comunicato Ufficiale n. 2 CFAS 2024/2025 ebbe modo di distinguere, anche ai fini della commisurazione della sanzione, le possibili casistiche in

considerazione della complessa procedura di iscrizione degli Agenti Sportivi, ritenendo di poter graduare la responsabilità dell'agente in ragione della violazione e della intenzionalità della condotta distinguendo le diverse fattispecie: a) mancata presentazione della domanda di iscrizione, in assenza dei requisiti richiesti dalle norme; b) mancata presentazione della domanda di iscrizione, in presenza dei requisiti richiesti dalle norme; c) mancata definizione della procedura di iscrizione federale a fronte di domanda presentata; d) mancata definizione della doppia procedura di iscrizione, seppure in presenza della acquisita approvazione della domanda in sede federale;

- deve altresì tenersi conto delle circostanze attenuanti di cui all'art. 14, commi 4 e 5 del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi F.I.G.C., in riferimento al grado della colpa, al comportamento dell'incolpato precedente e successivo al fatto e all'essenza di effetti dannosi per il cliente;

DELIBERA

di infliggere al Sig. Vincenzo Raiola, nato a Nocera Inferiore il 31 luglio 1975 la sanzione della pena pecuniaria di euro 500,00 (cinquecento/00).

Il Componente Istruttore

Prof. Maria Pia Pignalosa

Il Presidente

Prof. Avv. Francesco Cardarelli

Il Segretario

Dott.ssa Giovanna Ivana Mazza

Pubblicato in Roma il 30.06.2026